



COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

Provincia di Pavia

N. 7 Reg. Delib.
del 13/02/2021

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE. CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì tredici del mese di febbraio alle ore nove e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari del Comune di San Damiano al Colle, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, osservate tutte le formalità prescritte dal D.L.gs. n. 267/2000 e dallo Statuto Comunale vigente, si è riunito, in adunanza * di * CONVOCAZIONE ed in seduta CHIUSA AL PUBBLICO.

All'appello su numero undici componenti risultano i seguenti presenti e assenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VERCESI CESARINO	Presidente	Si
BRANDOLINI PAOLA	Vice Sindaco	Si
DACREMA MONICA	Consigliere	Giust.
PJETRI GABRIEL	Consigliere	Giust.
SARCHI MAURIZIO	Consigliere	Si
VERCESI KATIA	Consigliere	Si
VOMMARO FEDERICO	Consigliere	Si
VICENTINI GIANCARLA	Consigliere	Si
IMONDI SERGIO	Consigliere	Si
MIOTTI FABIO	Consigliere	Giust.
ARCHETTI ALESSANDRO	Consigliere	Giust.
		Totale PRESENTI 7
		Totale ASSENTI 4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Elisabetta D'ARPA.

Il Signor VERCESI CESARINO, nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti, in seduta PUBBLICA, a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni

successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO l'allegato parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio Finanziario;

con voti unanimi e favorevoli

Delibera

1. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

Categoria	aliquota IMU 2021
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5 per mille
Fabbricati, terreni e aree edificabili	9,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,5 per mille

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.L. 18.8.2000, N. 267

con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE



PROVINCIA DI PV

Delibera Consiglio Comunale N.7 del 13/02/2021

Oggetto:

NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE. CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2021

Sulla deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE Data 9.2.2021  IL RESPONSABILE (Maria Cristina Torreggiani) 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE Data 9.2.2021  IL RESPONSABILE (Maria Cristina Torreggiani) 

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE
f.to VERCESI CESARINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Elisabetta D'ARPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, li 17 FEB. 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Elisabetta D'ARPA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

San Damiano al Colle, li 17 FEB. 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Elisabetta D'ARPA)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

IL SEGRETARIO COMUNALE